

La risposta all'interpello n. 380/19 dell'Agenzia delle Entrate estende l'esenzione di ritenute anche per una società madre comunitaria che abbia da poco trasferito la propria sede in Svizzera.

Esenzione ritenuta sui dividendi a società "matri" svizzere

di Luca Bottero – Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti

ADEMPIMENTO ►	In base al contenuto della Direttiva 2011/96, in caso di distribuzioni dividendi da una società italiana a una società madre estera si può applicare l'esenzione di ritenute sui dividendi.
NOVITA' ►	La risposta all'interpello n. 380/19 dell'Agenzia delle Entrate estende l'esenzione di ritenute anche per una società madre comunitaria che abbia da poco trasferito la propria sede in Svizzera. Lo stesso introduce il concetto di continuità giuridica non definito dall'art.9 dell'Accordo.
RIFERIMENTI ►	- Agenzia delle Entrate, Risposta all'Interpello del 12 settembre 2019, numero 380 - Direttiva 2011/96/UE - Accordo UE-Svizzera del 26 ottobre 2004 così come modificato nel 2015 - Decreto Legislativo 127/2015 - Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29/12/2017)
AMBITO OGGETTIVO ►	Sono oggetto dell'ambito di applicazione dell'esenzione le società matri comunitarie che trasferiscono la sede giuridica in Svizzera e con le caratteristiche previste nell'Accordo UE-Svizzera.
SOGGETTI INTERESSATI ►	Tutte le società matri comunitarie trasferitesi in Svizzera devono verificare il rispetto dei requisiti dell'art.9 dell'Accordo e la continuità giuridica effettiva nel trasferimento.
SOGGETTI ESCLUSI ►	Restano escluse le società di capitali comunitarie non incluse nell'allegato I – parte A della Direttiva 2011/96/UE che pur abbiano trasferito la propria sede in Svizzera.
OPERAZIONI ►	La risposta all'Interpello riguarda oltre che i dividendi corrisposti dalla società figlia alla società madre anche gli interessi e le royalties infragruppo.
CASI PARTICOLARI ►	1) Dividendi corrisposti a holding intermedie comunitarie (sentenza 14527 del 28 maggio 2019)

ADEMPIMENTO

Con l'interpello n. 380 del 12 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate risponde alla possibilità di applicazione di esenzione ritenute su dividendi corrisposti da una società italiana a una società comunitaria che abbia trasferito la propria sede in Svizzera in continuità giuridica.

Il fine è di **riprendere la Direttiva 2011/67** che ha definito le caratteristiche affinché si possa **applicare il regime fiscale madre-figlia** la cui finalità è di garantire la neutralità fiscale.

NOVITA'

La risposta contenuta nell'interpello conferma la possibilità di applicare l'**esenzione** della ritenuta alla fonte per la **corresponsione di dividendi da una società italiana alla società madre** (nel caso dell'interpello 100% di possesso) che si è **trasferita dalla UE** (nell'interpello dal Lussemburgo) **in Svizzera** nel rispetto delle condizioni contenute nell'Accordo UE-Svizzera, in sostituzione della direttiva comunitaria madre-figlia, purché ci sia **continuità giuridica** dei soggetti che detengono la partecipazione, vale a dire senza la necessità di sciogliere la società nello Stato di provenienza e di ricostituirla nello Stato di destinazione.

AMBITO OGGETTIVO

L'interpello proposto dal contribuente deriva da una mancata precisazione della fattispecie in esame: ovvero il caso di trasferimento di sede della madre comunitaria.

Il **trasferimento non costituisce la liquidazione della società** e tantomeno l'**interruzione del possesso** della partecipazione in capo alla società madre.

In base all'art. 9 dell'Accordo i dividendi corrisposti da società figlie a società madri non sono sottoposti a imposizione fiscale nello Stato d'origine al verificarsi di **2 condizioni**:

- **detenzione della società madre** di almeno il **25% del capitale sociale della figlia** (invece di 10% in base a Direttiva UE);
- **periodo di possesso** della partecipazione **minimo di 2 anni** (invece di 12 mesi in base a Direttiva UE).

Dal momento che nell'Accordo non è stato disciplinato il caso particolare di *minimum holding period*, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il trasferimento di sede permette il rispetto del secondo requisito, con una precisazione: la continuità giuridica è condizionata all'ammissibilità del trasferimento nei 2 ordinamenti.

Ciò si traduce in espressa previsione per entrambi gli ordinamenti interessati che il **trasferimento sede non si definisca in scioglimento** della società esistente e successiva ricostituzione.

Di seguito le verifiche necessarie, step by step, per l'applicazione dell'esenzione alla ritenuta sui dividendi:

SCHEMA DI SINTESI

CARATTERISTICHE NECESSARIE DA VERIFICARE:
Società madre comunitaria inclusa in allegato I – parte A Direttiva 2011/96/UE
Possesso di partecipazione nella società figlia comunitaria di almeno il 25%
Periodo di possesso ininterrotto della partecipazione per almeno 2 anni
Trasferimento della sola sede in Svizzera della holding con evidenza della continuità giuridica

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati **tutti i soggetti detenuti almeno per il 25%** e per un **periodo ininterrotto di 2 anni** da una società estera comunitaria che abbia trasferito la propria sede in Svizzera.

SOGGETTI ESCLUSI

Restano esclusi tutti i tipi di società non elencate nell'Allegato I – parte A della Direttiva 2011/96/UE. Dal momento che si tratta di un elenco molto lungo e det-

tagliato per ogni stato comunitario, si riportano a titolo di esempio le società italiane indicate: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale. Per i casi specifici delle realtà estere è bene prendere visione dell'Allegato. Non è applicabile quindi per le tipologie societarie comunitarie non incluse in detto allegato che abbiano trasferito la propria sede in Svizzera.

OPERAZIONI

La risposta all'interpello non precisa in modo esplicito se, una volta che la società madre si è trasferita in Svizzera, i due requisiti per l'applicazione dell'esenzione di ritenuta sui dividendi trovino conferma nella percentuale e nel periodo minimo di possesso prevista dalla Direttiva Comunitaria oppure dall'Accordo UE-Confederazione Elvetica.

Si ricorda, infatti, che i **requisiti** sono i seguenti:

- **percentuale di partecipazione** diretta del 10% se UE e del 25% se Svizzera;
- **periodo minimo di detenzione** di 1 anno se UE e di 2 anni se Svizzera.

Dall'interpello, si evince una **conservazione dei requisiti svizzeri** (ovvero 25% e 2 anni).

Inoltre dal momento che l'Accordo tra UE e Svizzera riporta anche i benefici della direttiva 2003/49/CE in tema di interessi e royalties, la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 380/2019 è da **estendere anche ai casi di interessi e royalties intercompany**.

CASI PARTICOLARI

1) Dividendi corrisposti a holding intermedie comunitarie

In tema di dividendi corrisposti a holding comunitarie, la Cassazione ha sancito, con la sentenza n.14527 del 28 maggio 2019, la legittimità di rimborsare la ritenuta versata dalla realtà italiana sui dividendi corrisposti alla **holding intermedia olandese**.

Infatti, per l'applicazione della doppia imposizione è stato sufficiente la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

Il giudizio della Corte di Cassazione in particolare ha definito che:

- non è possibile definire italiana la holding olandese sulla base del fatto che si limita ad avere una partecipazione nella società italiana. È stato, infatti, dimostrato che si sono tenuti assemblee e Cda in Olanda in strutture idonee;
- il fatto di detenere una sola partecipazione (nella società italiana) non basta a dimostrare l'artificio per ottenere vantaggi fiscali.

Si confermerebbe, quindi, l'orientamento delle sentenze 27112 -27113 e 27115 -27116 del 28 dicembre 2016, secondo cui una holding di partecipazione con struttura limitata organizzativa e bassi costi gestionali non rappresenta una costruzione fittizia.

La stessa circolare di Assonime n. 10 del 2 maggio 2017 evidenzia che gli unici elementi da valutare in questi casi sarebbero rappresentati dall'autonomia nelle decisioni di governo e indirizzo che si manifestano, tra le altre cose, nella distribuzione o meno dei dividendi ai soci.

Pertanto resta lecita la non applicazione della ritenuta anche se la sub-holding comunitaria dovesse riversare, successivamente, i dividendi alla capogruppo localizzata in uno Stato non comunitario.

La risposta all'interpello in questione è estendibile quindi anche al caso di una sub-holding comunitaria che abbia trasferito la sede in Svizzera.